Diritto all'ambiente
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

ECO-REATI NEL MIRINO DELLA UE.

Presentata la nuova proposta di direttiva relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Il 9 febbraio 2007 è stata presentata dalla Commissione europea una proposta di direttiva volta ad assicurare un livello minimo di tutela penale dell'ambiente in tutta l'Unione europea.
Tale testo normativo sostituisce la precedente proposta di direttiva elaborata nel 2001 [COM(2001)139] e fa seguito alla sentenza del 15 settembre 2005 (causa C-176/03)[(1)] della Corte di Giustizia Ue che ha annullato la Decisione quadro 2003/80/Gai confermando, invece, la competenza della Comunità ad adottare misure relative al diritto penale connesse con la tutela dell'ambiente, ove ciò sia necessario per garantire l'attuazione efficace della politica ambientale comunitaria.

Attualmente, infatti, la definizione dei reati ambientali varia notevolmente da uno Stato membro all'altro, talché in molti dei suddetti Stati (tra i quali è da annoverare senz'altro l'Italia) si deve rilevare come i livelli delle sanzioni siano assolutamente insufficienti e spesso inadeguati per evitare che le leggi per la protezione dell'ambiente vengano violate.

La Commissione, a tal proposito, ha sottolineato come i reati ambientali comprendano una vasta serie di atti od omissioni che danneggiano o mettono in pericolo l'ambiente; esemplari al riguardo sono i casi di emissione illecita di sostanze pericolose nell'aria, nel suolo o nelle acque; la spedizione illegale di rifiuti o il commercio illecito di specie minacciate.

(1) Per un approfondimento della questione si rimanda a V. Vattani "*La Corte di Giustizia Ue annulla la Decisione quadro203/80/Gai relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale. Riconosciuta alla Commissione europea la facoltà di poter esigere che gli Stati membri garantiscano la protezione dell'ambiente mediante l'adozione di sanzioni penali*" pubblicato su www.dirittoambiente.com

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Questi reati, oltre ad avere effetti devastanti sull'ambiente e sulla salute umana, compromettono l'efficace attuazione della normativa comunitaria in materia di protezione dell'ambiente e della salute umana. Si è ritenuto, pertanto, necessario dover garantire che tali reati siano passibili di sanzioni efficaci, tra cui sanzioni penali per i casi gravi.

In base a quanto stabilito nella proposta di direttiva, i reati ambientali gravi che saranno penalmente perseguibili sono[(2)]:

a) lo scarico, l'emissione o l'introduzione di una quantità di materie o radiazioni ionizzanti nell'atmosfera, nel suolo o nell'acqua, che provochino la morte o gravi lesioni alle persone;

b) lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di una quantità di materie o di radiazioni nell'atmosfera, nel suolo o nell'acqua, che provochino o possano provocare la morte o gravi lesioni alle persone, o nuocciano alla qualità dell'aria, del suolo o dell'acqua o al patrimonio della fauna o della flora;

c) il trattamento illecito, ivi compreso l'eliminazione, lo stoccaggio, il trasporto, l'esportazione o importazione illecite, di rifiuti pericolosi, che provochino o possano provocare la morte o gravi lesioni alle persone, o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o dell'acqua o al patrimonio della fauna e della flora;

d) il funzionamento illecito di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o sono stoccate o utilizzate delle sostanze pericolose o dei preparati pericolosi, che provochino o possano provocare, fuori da questo impianto, la morte o gravi lesioni alle persone, o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o dell'acqua o al patrimonio della fauna e della flora;

[(2)] N.B. La traduzione in italiano dal testo ufficiale in lingua inglese e francese delle disposizioni ivi riportate e contenute nella proposta di direttiva è stata fatta dalla dott.ssa Valentina Vattani ai fini della stesura del presente articolo e non ha, quindi, carattere ufficiale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

e) i trasferimenti illegali di rifiuti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 35, del regolamento n. 1013/2006 (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, effettuati a scopo di lucro e in una quantità considerevole, che avvengono in una soluzione unica o in operazioni frazionate;

f) la fabbricazione, il trattamento, lo stoccaggio, l'impiego, il trasporto, l'esportazione o l'importazione illecite di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose, che provochino o possano provocare, fuori da questo impianto, la morte o gravi lesioni alle persone, o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o dell'acqua o al patrimonio della fauna e della flora;

g) il possesso, la cattura, il danneggiamento, l'uccisione o il commercio illeciti di esemplari di specie animali e vegetali protette o di parti di esse;

h) il danneggiamento rilevante illecito di un habitat protetto;

i) il commercio o l'uso illecito di sostanze che riducono lo strato di ozono.

Le pene previste, che devono essere "*proporzionate e dissuasive*", sono distinte in tre diversi livelli, secondo la gravità del reato. Per le pene detentive si va:

- da 1 a 3 anni di carcere per le violazioni più gravi, commesse con negligenza grave, che abbiano provocato danni sostanziali alla qualità dell'aria, del suolo, dell'acqua o al patrimonio della fauna e della flora;

- da 2 a 5 anni se la violazione, con negligenza grave, ha provocato la morte o gravi lesioni a persone, o se tali violazioni siano state commesse deliberatamente o nel quadro di un'organizzazione criminale;

- da 5 a 10 anni allorché il reato è doloso e a seconda delle aggravanti previste.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Le sanzioni pecuniarie, invece, vanno: da 300.000 a 500.000 euro per i reati meno gravi; da 500.000 a 750.000 euro per i reati commessi per negligenza grave o deliberatamente o nell'ambito di organizzazioni criminali; da 750.000 a 1.500.000 per i reati più gravi commessi con dolo.

Come si può vedere, nella maggior parte dei casi previsti, la punibilità di determinate azioni dipende dal fatto che esse arrecano (o possono arrecare) un grave pregiudizio alle persone o all'ambiente, per cui - ad esempio - in base alle nuove disposizioni sarebbe punibile lo scarico illecito di sostanze pericolose nelle acque di superficie se provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o un grave pregiudizio all'ambiente. Così come la spedizione illegale di rifiuti provenienti dall'Unione europea sarebbe punibile se interessa volumi non trascurabili e vi è una chiara intenzione di trarne profitto. Sarebbe, inoltre, punibile il traffico di animali o piante rare commesso in violazione del regolamento CITES[(3)].

Vi è da dire che la Commissione ha voluto specificare che la presente iniziativa normativa non è diretta ad armonizzare completamente la legislazione penale degli Stati membri, ma ha lo scopo di prendere solo quelle misure a livello comunitario che risultano necessarie per garantire l'attuazione efficace della politica ambientale.

A tal fine è stato scelto uno strumento come la direttiva che è, per l'appunto, un atto che lascia agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nella sua attuazione. Infatti, ai sensi dell'articolo 176 CE, gli Stati membri sono liberi di mantenere e di istituire disposizioni più stringenti di quelle previste dalla direttiva. Quindi, ad esempio, gli Stati membri avranno facoltà di istituire nuove figure di reato o perseguire penalmente anche i reati commessi per semplice negligenza e prevedere ulteriori sanzioni o sanzioni più severe.

Ora la proposta di direttiva dovrà passare all'esame del Consiglio e del Parlamento europeo, per cui, se non vi saranno intoppi, il documento dovrebbe essere definitivamente approvato entro quest'anno ed entrare così in vigore entro il 2008. Gli Stati membri avranno, poi, l'obbligo di attuare la direttiva in oggetto entro 18 mesi dalla sua adozione e di comunicare le rispettive normative di attuazione alla

(3) Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, trasposta nel diritto della UE dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Commissione. La Commissione, in seguito, dovrà valutare se le misure di attuazione presentate dagli Stati membri sono conformi alla direttiva.

La proposta di direttiva, inoltre, impone agli Stati membri di trasmettere ogni tre anni una relazione di attuazione della stessa. Sulla base delle informazioni ricevute la Commissione elaborerà delle relazioni periodiche finalizzate a valutare il modo in cui la direttiva viene applicata negli Stati membri. In caso di attuazione inadeguata, la Commissione potrà avviare un procedimento d'infrazione contro lo Stato membro inadempiente dinanzi alla Corte di giustizia, la quale potrà infliggere sanzioni severe.

Per quanto riguarda l'Italia, l'iniziativa comunitaria dovrebbe essere di sollecito ad un rapido cambiamento del codice penale con l'introduzione dei reati ambientali.
Allo stato attuale, infatti, molteplici sono i fattori che rendono di scarsa efficacia la protezione dell'ambiente apprestata dal nostro sistema normativo.
Gli elementi di criticità, che da più parti sono stati evidenziati, consistono:

- in primo luogo, nell'assenza di un intervento-quadro che disciplini in modo armonico la materia. Fino ad ora, infatti, l'introduzione di sanzioni penali è stata per lo più l'effetto di interventi occasionali;
- in secondo luogo, dal fatto che la maggior parte delle sanzioni in campo ambientale è di tipo contravvenzionale. Ciò comporta: termini di prescrizione brevi; la preclusione a poter ricorrere a strumenti investigativi penetranti che sono riservati, dal codice processuale, solo alle fattispecie delittuose; l'impossibilità di anticipare la tutela sanzionatoria con misure cautelari reali (incidenti sui mezzi produttivi del danno o sul patrimonio) o restrittivi della libertà personale, anche di tipo interdittivo
- vi è da considerare, inoltre, che il reato contravvenzionale rende impossibile la cooperazione internazionale di contrasto alle violazioni.

Il contrasto alla criminalità ambientale dovrà, pertanto, passare attraverso incisive modifiche normative che rendano chiaro ed efficacemente presidiato il quadro normativo di riferimento.

Valentina Vattani

Pubblicato il 12 febbraio 2007

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248